



**Newsletter n. 1/2024 della Giustizia amministrativa
a cura dell'Ufficio del massimario**

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giust. UE, sez. VIII, 12 dicembre 2023, C-407/23, domanda di pronuncia pregiudiziale e requisiti legalmente scanditi ai fini della sua ricevibilità.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 28 dicembre 2023, n. 227, sulla spettanza o meno in capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, nonché al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale, della possibilità di disporre, effettuare e utilizzare intercettazioni telefoniche.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 12, sulla sanzione applicata dall'AGCM in caso di violazione degli obblighi informativi da parte di un'impresa;
4. Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11204, sui limiti alla circolazione dei beni culturali;
5. Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10976, sulla tutela del legittimo affidamento in caso di pianificazione urbanistica;
6. Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10974, sull'iscrizione alla camera di commercio quale requisito di idoneità professionale;

7. Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2023, n. 10965, sul vincolo discendente da una pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale;
8. Cons. Stato, sez. IV, 11 dicembre 2023, n. 10675, subappaltatore e intermediario negli appalti per lo smaltimento di rifiuti;
9. Cons. Stato, sez. VII, 7 dicembre 2023, n. 10627, sulla illegittimità e sulla illiceità della prassi del conferimento a funzionari di incarichi dirigenziali in provvisoria reggenza;
10. Cons. Stato, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10589, sulla figura del terzo e sulla “doppia motivazione” della sentenza;
11. Cons. Stato, sez. III, 6 dicembre 2023, n. 10570, sui criteri di assegnazione dei benefici economici per i disabili;
12. Cons. Stato, sez. IV, 20 novembre 2023, n. 9933, sul vincolo discendente da una pronuncia della Corte di giustizia UE;
13. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849, accesso civico generalizzato e cause ostate legalmente contemplate;
14. Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9842, sulla natura giuridica delle convenzioni tra enti locali e sulla necessità della sottoscrizione digitale;
15. C.g.a., sez. giur., decreto 18 dicembre 2023, n. 414, sulla non impugnabilità del decreto cautelare;
16. C.g.a., sez. giur., 11 dicembre 2023, n. 867, sulla sospensione del processo in caso di pregiudizialità;
17. T.r.g.a. – Trento, ord. 20 dicembre 2023, n. 212, sulla corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea in materia di abbattimento o neutralizzazione degli animali pericolosi;
18. T.a.r. per il Lazio, sez. V, 13 dicembre 2023, n. 18854, nessuna proroga, per il 2023, della temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti alla Cassa forense;
19. T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, 11 ottobre 2023, n. 15042, sulla legittimità della revoca dell’assegno *ad personam* relativo ai c.d. passaggi di carriera e della conseguente ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

Normativa e altre novità di interesse

20. Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, Disposizioni in materia di adempimento collaborativo (G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 2024);
21. Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, Disposizioni in materia di contenzioso tributario (G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 2024);

22. [Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) - Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 2024);
23. [Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215](#) - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (G.U. serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023);
24. [Legge 30 dicembre 2023, n. 214](#) - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (G.U. serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023);
25. [Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#), Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023, suppl. ordinario n. 40);
26. [Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209](#) - Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (G.U., Serie Generale n. 301 del 28 dicembre 2023);
27. [Legge 27 dicembre 2023, n. 206](#) - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (G.U. serie generale n. 300 del 27 dicembre 2023).

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

Domanda di pronuncia pregiudiziale e requisiti legalmente scanditi ai fini della sua ricevibilità.

[Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione VIII, 12 dicembre 2023, causa C-407/23](#)

La domanda di pronuncia pregiudiziale, per essere ricevibile, deve illustrare il contesto di fatto e di diritto della controversia oggetto del procedimento principale e deve fornire i necessari chiarimenti in merito alle ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione, nonché riguardo al collegamento che esso stabilisce tra tali disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito.

Le informazioni contenute nella decisione di rinvio devono consentire, da un lato, alla Corte di fornire risposte utili alle questioni poste dal giudice nazionale e, dall'altro, ai governi degli stati membri e agli altri interessati di esercitare il diritto a presentare osservazioni.

I requisiti cumulativi concernenti il contenuto di una decisione di rinvio sono esplicitamente indicati nell'articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nell'ambito della cooperazione istituita dall'articolo 267 TFUE, deve conoscere e rispettare scrupolosamente.

La questione era stata rimessa da Cons. Stato, sez. V, ord. 7 giugno 2023, n. 5615, oggetto di News UM n. 91 del 2023.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

Corte costituzionale

(2)

Sulla spettanza o meno in capo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, nonché al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale, della possibilità di disporre, effettuare e utilizzare intercettazioni telefoniche.

Corte costituzionale, 28 dicembre 2023, n. 227, Pres. Barbera, Red. Petitti

La Corte costituzionale ha dichiarato che:

- a) non spettava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino, al giudice per le indagini preliminari e al giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale, disporre, effettuare e utilizzare, nell'ambito dei procedimenti penali confluiti nel procedimento iscritto al n. 24047 del registro generale delle notizie di reato del 2015, le intercettazioni che hanno coinvolto il senatore Stefano Esposito nel periodo intercorrente tra il 3 agosto 2015 e il 22 marzo 2018;
- 2) non spettava alle medesime autorità utilizzare, nell'ambito degli stessi procedimenti, le intercettazioni che hanno coinvolto Stefano Esposito, effettuate sino alla data del 2 agosto 2015;
- 3) non spettava alle medesime autorità acquisire e utilizzare quali elementi di prova, nell'ambito degli stessi procedimenti, i messaggi *WhatsApp* scambiati tra Stefano Esposito e G. M., prelevati il 19 marzo 2018 tramite copia forense dei dati contenuti nello *smartphone* in uso a quest'ultimo.

La Corte costituzionale, per l'effetto, ha annullato limitatamente alla posizione di Stefano Esposito, la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino il 29 luglio 2021 nell'ambito del procedimento penale n. 24047/2015 R.G.N.R. e il decreto che dispone il giudizio, adottato dal Giudice dell'udienza preliminare il 1° marzo 2022 in relazione al medesimo procedimento.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

(3)

Sulla sanzione applicata dall'AGCM in caso di violazione degli obblighi informativi da parte di un'impresa.

[Consiglio di Stato, sezione VI, 2 gennaio 2024, n. 12 – Pres. Volpe, Est. Vitale](#)

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la revoca del *rating* di legalità ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione del *rating* per un anno dalla cessazione del motivo ostativo in caso di inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull'impresa costituiscono sanzioni in senso stretto, cui si applicano i principi fissati dalla l. n. 689 del 1981; pertanto, è necessario che in capo alla società sanzionata sussista l'elemento soggettivo.

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento attuativo in materia di *rating* di legalità, adottato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la revoca del *rating* di legalità ed il divieto di ripresentare la domanda di attribuzione del *rating* per un anno dalla cessazione del motivo ostativo sono previsti quali sanzioni conseguenti all'inottemperanza agli obblighi informativi gravanti sull'impresa; pertanto, è irrilevante il fatto che la società abbia successivamente adottato misure di *self cleaning*, atteso che non si tratta di una revoca disposta ai sensi dell'art. 6 del predetto Regolamento, e cioè per perdita dei requisiti.

(4)

Sui limiti alla circolazione dei beni culturali.

[Consiglio di Stato, sezione VI, 27 dicembre 2023, n. 11204 – Pres. Simonetti, Est. Ponte](#)

Ai sensi degli artt. 10 e 68 del d.lgs. n. 42 del 2004, è legittimo impedire il definitivo trasferimento all'estero di opere che rivestano, comunque, un rilievo eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione; la *ratio* della normativa è quella di escludere la circolazione del bene culturale anche nel caso in cui l'esportazione, tenuto conto dell'eccezionale rilevanza del bene, metta a rischio l'integrità e la completezza del patrimonio culturale nel suo insieme, e tale normativa incide sulla nozione di eccezione culturale ex art. 36 del TFUE, quale limite alla libera circolazione di opere.

(5)

Sulla tutela del legittimo affidamento in caso di pianificazione urbanistica.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 18 dicembre 2023, n. 10976 – Pres. Neri, Est. Conforti](#)

Sussiste un affidamento tutelabile in capo al privato, e dunque l'obbligo in capo al comune di motivare la scelta pianificatoria, qualora sia concluso un contratto di vendita di un immobile comunale che, al tempo della stipulazione, aveva una più favorevole disciplina urbanistica, mentre, subito dopo, ha visto mutata quella disciplina in senso deteriore, per l'effetto dell'attività pianificatoria del medesimo ente locale, il quale aveva però impostato le trattative sul presupposto del più favorevole regime urbanistico. Infatti, benché il contratto non abbia ad oggetto l'attività di conformazione e trasformazione del territorio, nondimeno l'affidamento del

privato può considerarsi sorto e qualificabile come “legittimo”, in quanto maturato in presenza di una serie di concomitanti circostanze che si reputano idonee a far sorgere e consolidare “la fiducia”, “il convincimento”, “l’aspettativa” del privato sulla persistenza di quel regime urbanistico che disciplinava il compendio immobiliare.

(6)

Sull’iscrizione alla camera di commercio quale requisito di idoneità professionale.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 18 dicembre 2023, n. 10974 – Pres. Neri, Est. Lopilato](#)

Ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 50 del 2016 – ora art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023 – l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali è un requisito di idoneità professionale, distinto dal requisito di capacità tecnico-professionale.

(7)

Sul vincolo discendente da una pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 18 dicembre 2023, n. 10965 – Pres. Lopilato, Est. Loria](#)

Qualora la Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal giudice *a quo*, sostenga l’applicabilità di una determinata norma al caso di specie, tale interpretazione vincola il giudice *a quo* stesso.

(8)

Subappaltatore e intermediario negli appalti per lo smaltimento di rifiuti.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 11 dicembre 2023, n. 10675 – Pres. Neri, Est. Lopilato](#)

L'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce intermediario qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

L'art. 105 del decreto legislativo 1° aprile 2016, n. 50 definisce il subappalto alla stregua di un contratto, con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto ed avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro.

L'art. 119 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha mantenuto ferma la definizione del contratto di subappalto, specificando soltanto ciò che, comunque, si desumeva dal sistema ovvero che il subappaltatore si caratterizza per avere una propria organizzazione con assunzione del rischio imprenditoriale relativamente alla parte dell'appalto che esegue.

In coerenza con quanto previsto per alcune figure contrattuali nell'ambito del diritto civile, elemento imprescindibile del subappalto è costituito dall'autorizzazione da parte della stazione appaltante.

(Nella fattispecie in esame, inerente un appalto di smaltimento/recupero finale dei rifiuti presso impianti terzi autorizzati, la sezione considera diversi elementi probatori ai fini dell'integrazione di un subappalto).

(9)

Sulla illegittimità e sulla illiceità della prassi del conferimento a funzionari di incarichi dirigenziali in provvisoria reggenza.

[Consiglio di Stato, sezione VII, 7 dicembre 2023, n. 10627 – Pres. Chieppa, Est. Franconiero](#)

E' illegittima e costituisce una possibile fonte di pretese risarcitorie una prolungata prassi consistente nel conferire a funzionari di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti in violazione del principio costituzionale dell'accesso alla dirigenza pubblica mediante concorso e di quanto previsto dalle norme primarie che consentono entro tassativi limiti quantitativi la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni privi della qualifica dirigenziale, subordinando tale facoltà a limiti ben precisi, tra cui la particolare e comprovata qualificazione professionale dei soggetti individuati non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione.

La temporaneità degli incarichi dirigenziali esterni rende illegittime e caratterizzate da colpa ai fini dell'elemento soggettivo dell'illecito le prassi di continui rinnovi dei suddetti incarichi. Il Consiglio di Stato ha precisato che tali prassi sono elusive degli obblighi dell'amministrazione, strumentali al principio del pubblico concorso, di svolgere una ricognizione delle proprie esigenze assunzionali e programmare i concorsi in modo da reperire nel modo corretto quelle professionalità di cui è priva ed assorbire nel minor tempo possibile le scoperture di organico e che le stesse finiscono per introdurre un nuovo canale di accesso alla dirigenza pubblica, non previsto dal legislatore e in palese contrasto con i principi costituzionali.

L'illecita prassi del rinnovo del conferimento di incarichi in provvisoria reggenza ha carattere plurioffensivo in quanto idonea a ledere non solo l'aspirazione del singolo lavoratore, ma anche il ruolo del sindacato nella sua attività di tutela degli interessi dei lavoratori ed è dunque fonte di responsabilità per i danni di carattere non patrimoniale *ex art. 2059 cod. civ.* derivanti da una lesione incidente sull'interesse costituzionalmente protetto all'attività sindacale (art. 39 Cost.).

Sulla figura del terzo e sulla “doppia motivazione” della sentenza.

[Consiglio di Stato, sezione II, 6 dicembre 2023, n. 10589 – Pres. ed Est. Simeoli](#)

Anche colui che risente gli effetti negativi di una decisione che non lo riguarda direttamente può ottenere tutela a condizione che la sua posizione giuridica possa dirsi normativamente qualificata e differenziata.

Il Consiglio di Stato ha chiarito che inquadrato in modo coerente con il principio dispositivo - che innerva i processi caratterizzati dal principio della domanda - il «terzo» non è altro che il titolare di un interesse legittimo ‘oppositivo’, come tale legittimato ad impugnare l’altrui atto ampliativo e, specularmente, controinteressato sostanziale nel giudizio contro l’altrui diniego (o altro atto sanzionatorio-repressivo). La figura va radicalmente distinta dai consociati che patiscono, sul piano del mero fatto, le ‘esternalità negative’ dell’azione amministrativa (la stessa espressione «terzo» andrebbe forse abbandonata, in quanto riecheggia il principio di relatività degli effetti del contratto che, nel contesto dell’azione amministrativa, non riveste alcuna capacità esplicativa). Il «terzo» vanta una posizione qualificata nella misura in cui invoca l’osservanza di regole preordinate alla protezione (anche) della sua sfera giuridica. Ciò avviene quando, nel contesto di attività economiche e sociali regolate dal diritto pubblico per garantire lo sviluppo ordinato di una trama di rapporti reciprocamente interferenti, l’Amministrazione deve prendere decisioni che incidono, allo stesso tempo, sia sull’interesse di chi chiede il permesso di intraprendere una certa attività (come quella costruttiva), sia in ordine agli interessi contrapposti presi in considerazione dal medesimo assetto regolativo. In queste ipotesi, anche i soggetti che non sono destinatari dell’atto hanno titolo a chiedere tutela contro l’inosservanza delle regole pubblicistiche, in quanto evocano un interesse legittimo uguale e contrario a quello del destinatario dell’atto. Al fine di

selezionare (all'interno della indistinta pluralità di soggetti cui si riferisce, nella sua generalità e astrattezza, la norma violata) coloro che possono ritenersi individualmente incisi dall'esercizio illegittimo del potere – e, per questo, siano titolari di una posizione anche differenziata, oltre che qualificata – la giurisprudenza ha elaborato un sorta di test del danno (o dell'attitudine lesiva, a seconda della concezione astratta o concreta che si abbia della legittimazione), in virtù del quale l'istante deve allegare e dimostrare il pregiudizio personale, e non meramente 'organico' o 'collettivo', che abbia subito o rischi di subire a causa dell'iniziativa altrui.

(11)

Sui criteri di assegnazione dei benefici economici per i disabili.

[Consiglio di Stato, sezione III, 6 dicembre 2023, n. 10570 – Pres. Carpentieri, Est. Tulumello](#)

In base alla normativa nazionale, il criterio cardine per l'assegnazione del beneficio economico è correlato alla maggiore gravità dello stato di disabilità, con la conseguenza che si appalesa irragionevole, illogico e sproporzionato il criterio di priorità che antepone i pazienti gravi che godono dell'assistenza domiciliare integrata a quelli gravissimi che non ne hanno bisogno, in considerazione delle caratteristiche specifiche della loro disabilità.

(12)

Sul vincolo discendente da una pronuncia della Corte di giustizia UE.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 20 novembre 2023, n. 9933 – Pres. Carbone, Est. Marotta](#)

Qualora la Corte di giustizia UE, nel decidere le questioni pregiudiziali prospettate dal giudice *a quo*, formuli un determinato principio di diritto, spetta pur sempre al giudice *a quo* stesso l'applicazione di tale principio al caso concreto, se necessario considerando e valorizzando aspetti non presi in considerazione dalla Corte di giustizia; sicché la decisione di quest'ultima non determina, automaticamente, l'esito del giudizio *a quo*.

(13)

Accesso civico generalizzato e cause ostative legalmente contemplate.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 16 novembre 2023, n. 9849 – Pres. Neri, Est. Furno](#)

L'accesso civico generalizzato si traduce nel diritto della persona a ricercare informazioni nonché a conoscere i dati e le decisioni delle amministrazioni, al fine di rendere possibile quel controllo democratico che l'istituto intendere perseguire.

Non occorre verificare la legittimazione dell'accedente né è necessario che la richiesta di accesso sia supportata da idonea motivazione, dal momento che chiunque può visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

L'interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale, non altrimenti limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge.

L'amministrazione può negare la divulgazione dei documenti richiesti ove tale misura limitativa risulti necessaria per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati legalmente contemplati.

L'amministrazione vieta, invece, l'accesso civico generalizzato, nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1 della legge n. 241 del 1990.

L'accesso civico generalizzato, pur consentendo l'ostensione dei documenti richiesti a prescindere dalla dimostrazione di un interesse diretto, concreto e attuale, incontra un limite non superabile nelle cause ostative enucleate dall'articolo 5-*bis*, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Viceversa, le norme sull'accesso esoprocedimentale esigono la titolarità di una situazione giuridica legittimante, ma sanciscono la prevalenza dell'interesse conoscitivo difensivo nel conflitto con le contrastanti esigenze di riservatezza.

(14)

Sulla natura giuridica delle convenzioni tra enti locali e sulla necessità della sottoscrizione digitale.

[Consiglio di Stato, sezione IV, 16 novembre 2023, n. 9842 – Pres. Neri, Est. Lamberti](#)

Le convenzioni tra enti locali ex art. 30 d.lgs. n. 267 del 2000 rappresentano una *species* dell'ampio *genus* degli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 l. n. 241 del 1990.

Premesso che in base all'art. 15, comma 2-*bis*, l. n. 241 del 1990 le convenzioni fra enti pubblici devono essere stipulate mediante sottoscrizione digitale, sono nulli e quindi improduttivi di effetti gli accordi conclusi da enti locali, ex art. 30 d.lgs. n. 267 del 2000, privi della forma digitale richiesta *ad substantiam*.

(15)

Sulla non impugnabilità del decreto cautelare.

[C.g.a., sezione giurisdizionale, decreto 18 dicembre 2023, n. 414 – Pres. ed Est. De Francisco](#)

Il decreto cautelare non è mai impugnabile, nemmeno in caso di pretesa abnormità dello stesso; ciò si evince sia dalla chiara lettera della legge, che all'art. 56 c.p.a. lo qualifica espressamente come "non impugnabile", sia dall'art. 62 c.p.a., che prevede l'appello solo avverso le ordinanze cautelari, sicché, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, deve escludersi l'ammissibilità dell'appello avverso il decreto cautelare. Attesa la chiarezza del dato normativo, non sono possibili interpretazioni che consentano, sia pure in casi eccezionali, l'appellabilità del decreto cautelare, potendo solo sollevarsi la questione di legittimità costituzionale della norma dinanzi alla Corte costituzionale.

(16)

Sulla sospensione del processo in caso di pregiudizialità.

[C.g.a., sezione giurisdizionale, 11 dicembre 2023, n. 867 – Pres. de Francisco, Est. Cogliani](#)

La sospensione del processo in caso di pregiudizialità *ex art. 79*, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c. è obbligatoria anche per il giudice di primo grado, che non può fare una soggettiva prognosi sull'esito del giudizio pregiudiziale.

(17)

Sulla corretta interpretazione del diritto dell'Unione europea in materia di abbattimento o neutralizzazione degli animali pericolosi.

[T.R.GA. – Trento, ordinanza 20 dicembre 2023, n. 212 – Pres. Rocco, Est. Polidori](#)

Vanno rimesse alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

a) se, sulla base del disposto dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relativa alla sussistenza di una delle

fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell'art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che "la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale", ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla deroga al divieto di "qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale", di cui alla lett. a) dell'art. 12 della medesima direttiva, l'ulteriore condizione, relativa al fatto che "non esista un'altra soluzione valida", debba essere interpretata nel senso che l'autorità competente deve dimostrare l'assenza di altra soluzione valida atta ad evitare la rimozione dell'animale dall'ambiente di ripartizione naturale, cui consegue la possibilità della scelta motivata della misura da adottare in concreto, che può consistere nella cattura per captivazione permanente oppure nell'abbattimento, misure che sono poste su di un piano di parità; oppure

b) se, sulla base del disposto dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE, una volta accertata la sussistenza della condizione relative alla sussistenza di una delle fattispecie espressamente individuate dalla lett. a) alla lett. e) del comma 1 dell'art. 16, nonché della condizione relativa al fatto che "la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale", ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla deroga al divieto di "qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale", di cui alla lett. a) dell'art. 12 della medesima direttiva, l'ulteriore condizione, relativa al fatto che "non esista un'altra soluzione valida", debba essere interpretata nel senso che essa vincola prioritariamente l'autorità competente alla scelta della cattura per la riduzione in cattività (captivazione permanente) e solo in caso di impossibilità oggettiva e non temporanea di tale soluzione consente la rimozione mediante abbattimento, sussistendo una rigorosa gerarchia tra siffatte misure.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(18)

Nessuna proroga, per il 2023, della temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti alla Cassa forense.

[T.a.r. per il Lazio, sezione V, 13 dicembre 2023, n. 18854 – Pres. Spagnoletti, Est. Zafarana](#)

E' legittima la mancata approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera del 16 settembre 2022, con la quale il Comitato dei delegati della Cassa forense ha deliberato "di prorogare, anche per l'anno 2023, la temporanea abrogazione del contributo integrativo minimo a carico degli iscritti, fermo restando il pagamento del contributo integrativo nella misura del 4% sull'effettivo volume d'affari IVA dichiarato", alla luce dell'art. 11, comma 3 della legge 20 settembre 1980, n. 576 il quale stabilisce che "gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso", e dell'art. 21, comma 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il quale stabilisce che "la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, [...], i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo", da cui risulta che sarebbe illegittimo qualsiasi progetto di totale abolizione della contribuzione integrativa minima e che sarebbe altrettanto illegittima qualsiasi previsione di sospensione o esonero o diminuzione della stessa, che non sia adeguatamente motivata da particolari e *temporanee* esigenze.

Se ne deve conclusivamente inferire che, *a fortiori*, ad analoga conclusione deve giungersi per l'eventuale susseguirsi di proroghe annuali le quali,

ancorché asseritamente sostenibili o di scarso impatto strutturale, sarebbero tuttavia suscettibili di determinare il sostanziale effetto dell'abolizione della misura, determinando, per contro, effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di minori entrate contributive, considerato che gli enti nazionali di previdenza e assistenza, ancorché organizzati e operanti in regime di diritto privato, sono ricompresi nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche (lista S13) definito dall'ISTAT».

(19)

Sulla legittimità della revoca dell'assegno *ad personam* relativo ai c.d. passaggi di carriera e della conseguente ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.

[T.a.r per il Lazio, sezione III-ter, 11 ottobre 2023, n. 15042 – Pres. Stanizzi, Est. Patatini](#)

La revoca dell'assegno *ad personam*, corrisposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 202 del d.P.R. n. 3 del 1957 e dell'art. 3, comma 57, della l. n. 537 del 1993, anche per il caso di passaggio tra diverse amministrazioni, si pone quale atto di natura doverosa, discendente direttamente dall'art. 1, comma 458 della l. n. 147 del 2013.

Le somme corrisposte a titolo di assegno *ad personam*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge che ha abrogato l'assegno, nel caso in cui si sia formato un legittimo affidamento, non sono automaticamente irripetibili, poiché è necessario valutare nel singolo caso concreto la proporzionalità dell'interferenza conseguente alla disposta richiesta di restituzione.

Normativa e altre novità di interesse

(20)

[Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221](#) - Disposizioni in materia di adempimento collaborativo (G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 2024).

(21)

[Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220](#) - Disposizioni in materia di contenzioso tributario (G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 2024).

(22)

[Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219](#) - Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (G.U. serie generale n. 2 del 3 gennaio 2024).

(23)

[Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215](#) - Disposizioni urgenti in materia di termini normativi (G.U. serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023).

(24)

[Legge 30 dicembre 2023, n. 214](#) - Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (G.U. serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023).

(25)

[Legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023 suppl. ordinario n. 40).

(26)

[Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209](#) - Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale (G.U., serie generale n. 301 del 28 dicembre 2023).

(27)

[Legge 27 dicembre 2023, n. 206](#) - Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (G.U. serie generale n. 300 del 27 dicembre 2023).